



# Città di Sulmona

Medaglia d'Argento al Valore Militare  
Provincia dell'Aquila

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 36 del 30/03/2017

**Oggetto:** IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - Approvazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2017.

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno TRENTA, del mese di MARZO, alle ore 14:45ed in continuazione, in Sulmona, nell'aula consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria di prima convocazione, con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
CASINI ANNAMARIA	SI	PANTALEO ALESSANDRO	SI
AMORI ANGELO	SI	PERROTTA FRANCESCO	NO
D'AMICO DEBORAH	SI	PINGUE FABIO	SI
ELISABETTA BIANCHI	NO	RAMUNNO ANDREA	SI
DI MARZIO KATIA	SI	RANALLI FABIO	NO
DI MASCI BRUNO	SI	SALVATI ROBERTA	SI
DI RIENZO ANTONIO	SI	SANTILLI LUIGI	SI
DI ROCCO FRANCO	SI	TIRABASSI MAURO	SI
BALASSONE MAURIZIO	SI		

SI = Presenti n. 14 NO = Assenti n. 3

**Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Comunale Dott.ssa Di Marzio Katia**

**Partecipa alla riunione il Segretario Generale Katia Panella**

Il Presidente, riscontrata la regolarità della convocazione e la validità dell'adunanza, invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sotto riportata delibera di Giunta Comunale di proposta al Consiglio Comunale n. 55 del 15.03.2017 avente ad oggetto: << **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - Approvazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2017.**>>;

<< LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata la necessità di approvare le aliquote IMU ANNO 2017, sottopone al Consiglio Comunale la sottoestesa proposta di deliberazione, recante oggetto "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - Approvazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2017":

IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'art. 1, comma 639, della L. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), istitutivo dell'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, anch'esso escluso per le abotazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VISTO** il D.L. 16/2014 del 06 marzo 2014 *“Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonchè misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche;*

**VISTO** l'art.13 del D.L.06/12/2011, n.201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art.1, comma 380, della L. 228/2012, dall'art.1, comma 707, della L.147/2013, nonché dalla L. 208/2015;

**VISTO** il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), in particolare la sezione n. 2 che disciplina l'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30/04/2014 (di seguito *Regolamento Comunale*), come integrato e modificato (proposta di deliberazione della Giunta Comunale sottoposta al Consiglio Comunale per la relativa approvazione, in itinere);

**VISTO** l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**VISTO** l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

**VISTO** l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le*

*tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";*

**RICHIAMATO** l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019;

**VISTA la normativa in materia di Imposta Municipale Propria (IMU). Ed in particolare:**

- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita e disciplinata l'imposta municipale propria;
- i successivi provvedimenti modificativi del tributo, quali: il Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16 coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44; la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l'anno 2013) e ogni s.m.i.; il D.L. 21 maggio 2013, n. 54, coordinato con la legge di conversione 18 luglio 2013, n. 85; il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, coordinato con la legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124; il Decreto Legge del 30 novembre 2013 n. 133 coordinato con la legge di conversione 29 gennaio 2014, n.5; la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014) e s.m.i; l'art. 11 bis D.L. 28 dicembre 2013, n. 149 coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2014 n. 13, la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per l'anno 2016);
- l'art. 1, comma 707, lettera a) della Legge di stabilità 2014, in base al quale l'imposta municipale propria cessa di essere applicata in forma sperimentale;
- l'art 1, comma 703, della L. 147/2013, in base al quale l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- l'art. 2 del D. L. 102/2013, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- l'art. 9-bis del D. L. 47/2014, che ha stabilito che *"A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso";*

**RILEVATO**, altresì, che la Legge di stabilità 2014, L.147/2013, ha stabilito con decorrenza dal 01/01/2014:

- 1) ai sensi dell'art. 1, comma 707, lettere a e b), l'esclusione da imposta per l'abitazione principale e sue pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione, nei limiti di cui all'art. 13, comma 2, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201);
- 2) l'eliminazione della maggiorazione della detrazione per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D. L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale identificate al catasto nelle categorie A/1 – A/8 e A/9 (art. 1, comma 707, lettera d);
- 3) ai sensi dell'art. 1, comma 707, lettera b), l'esclusione dall'imposta per :
  - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
  - c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- d) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- 4) l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (art. 1 comma 708).

Ritenuto necessario riportare le novità IMU introdotte dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che, a partire dall'anno 2016:

- 5) **-In materia di comodati**, ha stabilito la riduzione del 50 per cento della base imponibile ai fini IMU *“per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. La medesima norma ha abrogato la facoltà per gli Enti di assimilare ad abitazione principale gli immobili dati in comodati ai parenti in linea retta entro il primo grado;*

6) **-In materia di terreni agricoli:**

- a) ha stabilito l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli, ovunque ubicati, posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD), abrogandone, conseguentemente, i regimi agevolativi e, nello specifico, abolendo la riduzione a 75, prevista dal comma 707, della Legge di Stabilità 2014, del moltiplicatore per determinare la base imponibile IMU, moltiplicatore che, pertanto, è pari a 135 per tutti i terreni, oltre che abrogando l'art.13, comma 8-bis, del citato DL 201/2011, che prevedeva la cosiddetta “franchigia” per i terreni agricoli posseduti e condotti da CD e IAP iscritti alla previdenza agricola, che abbatteva l'imponibile dei terreni per scaglioni di valore;
- b) ha disciplinato l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34;
- c) ha reintrodotta l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del D. Lgs. 504/1922, sulla base dei criteri dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;
- 7) **-In materia di immobili identificati in catasto alla categoria D:** ha disposto la modifica dei criteri per la determinazione della rendita catastale dei fabbricati iscritti nella categoria D, con efficacia ai fini IMU e TASI al 01/01/2016 delle nuove rendite rideterminate entro il 15/06/2016;
- 8) **-In materia di immobili locati a canone concordato:** ha introdotto la riduzione del 25% del tributo dovuto per le abitazioni concesse in locazione con i contratti a canone concordato, ai sensi della L. 431/1998, art. 2, comma 3;
- 9) **-In materia di immobili delle cooperative edilizie:** ha esteso la non applicazione dell'imposta anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa a studenti universitari soci assegnatari,

anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

**DATO ATTO** che, a norma dell'art. 13 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, come modificato dall'art. 11 bis D.L. 28 dicembre 2013, n. 149 convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014 n. 13 limitatamente agli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile. Sono, altresì esenti, dal 2014 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

**RICHIAMATA** la Legge 24 dicembre 2012 , n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)” che all'articolo 1, comma 380, lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota di IMU inizialmente prevista dal comma 11 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 e che pertanto per il versamento dell'IMU. non è più necessario ripartire l'imposta tra il Comune e lo Stato per tutti gli immobili, ad eccezione di quelli appartenenti al gruppo catastale D, ovvero gli immobili adibiti ad uso produttivo, limitatamente al gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota standard di cui all'art. 10 comma 6 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 (0,76 per cento). I Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per i medesimi immobili (articolo 1 comma 380 lettere f e g);

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 26, della l. 208/2015, il quale stabilisce che *«Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, ((per gli anni 2016 e 2017)) e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.»;*

**RILEVATO** che l'art. 13 commi 6, 7 9 e 10 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 dispone che i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare le aliquote di base previste per l'IMU dallo Stato entro specifici limiti e disporre l'assimilazione ad abitazione principale per le fattispecie ivi individuate;

**TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, ridotta allo 0,4 per l'abitazione principale (solo categoria A1, A8 e A9) con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :

<b>ALIQUOTA DI BASE</b>	0,76 per cento	aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali
<b>ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE</b>	0,4 per cento	aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali

**TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'art. 13 comma 10 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ;

**RILEVATO CHE** a norma dell'art. 20 del *Regolamento Comunale*, come modificato ed integrato con Delibera del Consiglio Comunale n. ... del ....., nonché ai sensi del richiamato art. 9-bis del D. L. 47/2014, si considerano direttamente adibite ad abitazione principale ai fini IMU:

- a. le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani ultrasessantacinquenni o disabili con invalidità superiore al 75% che acquisiscono la residenza o la dimora abituale in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locatè;
- b. una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

**EVIDENZIATO, in particolar modo, per quanto attiene alle aliquote IMU e TASI nel loro complesso che:**

1. ai sensi del comma 640 dell'art. 1 della L. 147/2013 l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU al 31/12/2013, come stabilito dal comma 677;
2. in base al richiamato comma 677 dell'art. 1 della L. 147/2013, così come modificato dall'art. 1 comma 679, lett. a) e b) della L. 190/2014, il Comune può determinare l'aliquota TASI rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

**RICHIAMATA** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30/07/2015 di approvazione delle aliquote IMU e TASI per l'annualità 2015, prorogate per l'annualità 2016;

**TENUTO CONTO**, come detto, ai sensi dell'art.1, comma 26, della L. 208/2015 non sono efficaci, anche per il 2016, eventuali incrementi delle aliquote e delle tariffe comunali, ad eccezione della TARI;

**CONSIDERATO**, in relazione alla necessità di garantire l'equilibrio di parte corrente del Bilancio di Previsione per l'anno 2017, di dover confermare le aliquote e le detrazioni IMU e TASI vigenti nel 2015, prorogate anche per l'anno 2016, per quanto compatibili con la legislazione vigente ed, in particolare:

- per le abitazioni principali e loro pertinenze (limitatamente agli immobili identificati nelle classi A/1, A/8 e A/9) e loro assimilazioni al **3,3 per mille**, ferma restando la detrazione di euro 200,00;
- per gli altri immobili diversi dall'abitazione principale e loro assimilazioni, all' **8,8 per mille**;

**CONSIDERATO**, altresì, **OPPORTUNO**:

1. promuovere e facilitare l'uso del contratto a canone concordato quale strumento utile per calmierare i costi degli affitti, utilizzando lo strumento fiscale per favorire l'incremento dell'offerta, sul mercato delle locazioni, di immobili ad uso abitativo e la stipula di contratti di locazione alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98, stabilendo un'aliquota agevolata IMU pari all' **8,6 per mille** per le abitazioni, iscritte nel gruppo catastale A, escluso A10, locatè con i suddetti "contratti concordati" e per il periodo dell'anno in cui si verifica l'effettiva destinazione; a tale agevolazione si aggiunge, come detto, la riduzione del 25% dell'imposta dovuta ai sensi della L. 208/2015;
2. agevolare le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C1 e C3, dove si svolgono attività produttive e per il periodo dell'anno in cui si verifica l'effettiva destinazione, con un'aliquota IMU agevolata pari all' **8,0 per mille**;

**VISTI** gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.

267;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

DELIBERA

- 1) Di confermare per l'anno 2017, per le motivazioni in narrativa espresse, le **aliquote** dell'Imposta Municipale Propria – **IMU e le relative detrazioni**, coma da tabella che segue:

Fattispecie	Aliquota	Detrazione
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed assimilate iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	3,3 per mille	200 euro
Altre tipologie di immobili diversi dai precedenti	8,8 per mille	
Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616	8,8 per mille	200 euro
Terreni	8,8 per mille	
Aree fabbricabili	8,8 per mille	
Abitazioni iscritte nel gruppo catastale A, escluse A10, locate con contratti d'affitto alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, ai sensi dell'art 2, comma 3°, della legge n. 431/1998. A tale agevolazione si aggiunge, come detto, la riduzione del 25% dell'imposta dovuta ai sensi della L. 208/2015	8,6 per mille	
Immobili iscritti nelle categorie catastali C1 e C3, dove si svolgono attività produttive e per il periodo dell'anno in cui si verifica l'effettiva destinazione	8,0 per mille	
Immobili produttivi categoria D <i>(di cui 7,6 per mille a favore dello Stato e 1,2 per mille a favore del Comune)</i>	8,8 per mille	

- 2) **DI DARE ATTO** che dal 2017 l'IMU non è dovuta per:

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), diverse da quelle iscritte nelle categorie A/1, A/8 ed A/9.
Immobili assimilati all'abitazione principale [di cui all'art. 20 del Regolamento comunale] ovvero: a) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani ultrasessantacinquenni o disabili con invalidità superiore al 75% che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; Sono incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557
Unità immobiliari di cui all'art. 13 comma 2 ultimo periodo D.L. 201/2011 ovvero: <b>a)</b> unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e

relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi comprese le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- e) una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Sono esenti da IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.

A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del D. Lgs. 504/1922, si applica sulla base dei criteri dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

3) Che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2017;

4) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale ai fini e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 13bis e 15 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 e come chiarito con Circolare n. 4033/2014 del Ministero dell'economia e delle Finanze ;

5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. >>.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 , sulla su estesa proposta, che, allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto l' art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, rubricato "Attribuzioni dei Consigli";

Visto l' emendamento approvato alla unanimità dalla 1^ Commissione Consiliare in data 21.03.2017 di seguito riportato:

<< Nelle premesse dell' atto ove richiamato " l' art. 172, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 267/2000 " **sostituire** con " l'art. 172, comma 1 **lettera c** del D. Lgs. n. 267/2000 >>;

Visto il parere favorevole a maggioranza espresso dalla 1 ° Commissione Consiliare in data 21.03.2017 ( verbale n. 2/2017 );

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori nella seduta del 21.03.2017 (



verbale n. 4/2017 );

Ascoltata la relazione del componente la Giunta Assessore La Civita;

Ascoltata la relazione del Consigliere Ramunno indicato quale relatore ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari;

Preso atto che il Sindaco lascia l' aula. Presenti n. 16.

Previe le seguenti dichiarazioni di voto sulla su riportata proposta di Giunta n. 55 del 15.03.2017:

- Balassone: Astenuto;
- Di Masci: Astenuto;
- Di Rienzo: Astenuto;
- Pingue: Favorevole;
- Salvati: Favorevole;
- Santilli: Favorevole;
- Tirabassi: Favorevole;

Posta dal Presidente in votazione, per alzata di mano, la su riportata delibera di Giunta Comunale di proposta al Consiglio Comunale n. 55 del 15.03.2017 avente ad oggetto: << **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - Approvazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2017.** >>;

Con il seguente risultato della votazione:

Consiglieri presenti: n. 13 ( Assenti n. 4: Bianchi, Perrotta, Ranalli e Sindaco Casini );

Voti favorevoli: n. 10

Astenuti: n. 3 ( Balassone, Di Masci e Di Rienzo )

### DELIBERA

1. Di confermare per l'anno 2017, per le motivazioni in narrativa espresse, le **aliquote** dell'Imposta Municipale Propria – **IMU e le relative detrazioni**, coma da tabella che segue:

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota</b>	<b>Detrazione</b>
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed assimilate iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	3,3 per mille	200 euro
Altre tipologie di immobili diversi dai precedenti	8,8 per mille	
Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616	8,8 per mille	200 euro
Terreni	8,8 per mille	
Aree fabbricabili	8,8 per mille	
Abitazioni iscritte nel gruppo catastale A, escluse A10, locate con contratti d'affitto alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, ai sensi dell'art 2, comma 3°, della legge n. 431/1998. A tale agevolazione si aggiunge, come detto , la riduzione del 25% dell'imposta dovuta ai sensi della L. 208/2015	8,6 per mille	
Immobili iscritti nelle categorie catastali C1 e C3, dove si svolgono attività produttive e per il periodo dell'anno in cui si verifica l'effettiva destinazione	8,0 per mille	
Immobili produttivi categoria D <i>(di cui 7,6 per mille a favore dello Stato e 1,2 per mille a favore del Comune)</i>	8,8 per mille	

2. **DI DARE ATTO** che dal 2017 l'IMU non è dovuta per:

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), diverse da quelle iscritte nelle categorie A/1, A/8 ed A/9.
Immobili assimilati all'abitazione principale [di cui all' art. 20 del Regolamento comunale] ovvero: a) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani ultrasessantacinquenni o disabili con invalidità superiore al 75% che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; Sono incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557
Unità immobiliari di cui all' art. 13 comma 2 ultimo periodo D.L. 201/2011 ovvero: <ul style="list-style-type: none"><li>f) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi comprese le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;</li><li>g) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;</li><li>h) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</li><li>i) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;</li><li>j) una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.</li></ul>
Sono esenti da IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell' articolo 7 del D. Lgs. 504/1922, si applica sulla base dei criteri dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

3. Che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2017;

4. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale ai fini e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 13bis e 15 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 e come chiarito con Circolare n. 4033/2014 del Ministero dell'economia e delle Finanze.

Di seguito,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Posta dal Presidente in votazione, per alzata di mano, la immediata eseguibilità della presente deliberazione;

Con il seguente risultato della votazione:

Consiglieri presenti: n. 13 ( Assenti n. 4: Bianchi, Perrotta, Ranalli e Sindaco Casini );

Voti favorevoli: n. 10

Astenuti: n. 3 ( Balassone, Di Masci e Di Rienzo );

### **DELIBERA**

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.**

**L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.**

---



# Città di Sulmona

Medaglia d'Argento al Valore Militare  
Provincia dell'Aquila

**Parere di Regolarità Tecnica**

**IL DIRIGENTE / P.O.**

**ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.**

**in ordine alla REGOLARITA' TECNICA**

**della proposta n. 633 del 28/03/2017**

**ESPRIME PARERE**

**FAVOREVOLE**

Sulmona, li 30/03/2017

**IL DIRIGENTE**  
**FILOMENA SORRENTINO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;  
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.  
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



# Città di Sulmona

Medaglia d'Argento al Valore Militare  
Provincia dell'Aquila

**Visto di Regolarità Contabile**  
**IL DIRIGENTE / P.O.**  
**SERVIZI ECONOMICI FINANZIARI**  
**ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.**  
**in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE**  
**della proposta n. 633 del 28/03/2017**

**ESPRIME PARERE**

**FAVOREVOLE**

Sulmona, lì 30/03/2017

**IL DIRIGENTE**  
**FILOMENA SORRENTINO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;  
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.  
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



# Città di Sulmona

Medaglia d'Argento al Valore Militare  
Provincia dell'Aquila

## Nota di Pubblicazione

Il 11/04/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio la deliberazione di Consiglio numero 36 del 30/03/2017 con oggetto:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - Approvazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2017.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile della Pubblicazione

Antonio Mangiarelli



# Città di Sulmona

Medaglia d'Argento al Valore Militare  
Provincia dell'Aquila

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 37 del 30/03/2017

**Oggetto:** TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - Approvazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2017.

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno TRENTA, del mese di MARZO, alle ore 14:45 ed in continuazione, in Sulmona, nell'aula consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria di prima convocazione, con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
CASINI ANNAMARIA	SI	PANTALEO ALESSANDRO	SI
AMORI ANGELO	SI	PERROTTA FRANCESCO	NO
D'AMICO DEBORAH	SI	PINGUE FABIO	SI
ELISABETTA BIANCHI	NO	RAMUNNO ANDREA	SI
DI MARZIO KATIA	SI	RANALLI FABIO	NO
DI MASCI BRUNO	SI	SALVATI ROBERTA	SI
DI RIENZO ANTONIO	SI	SANTILLI LUIGI	SI
DI ROCCO FRANCO	SI	TIRABASSI MAURO	SI
BALASSONE MAURIZIO	SI		

SI = Presenti n. 14 NO = Assenti n. 3

**Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Comunale Dott.ssa Di Marzio Katia**

**Partecipa alla riunione il Segretario Generale Katia Panella**

Il Presidente, riscontrata la regolarità della convocazione e la validità dell'adunanza, invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sotto riportata delibera di Giunta Comunale di proposta al Consiglio Comunale n. 56 del 15.03.2017 avente ad oggetto: << **TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - Approvazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2017.** >>;

<< LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata la necessità di approvare le aliquote TASI ANNO 2017, sottopone al Consiglio Comunale la sottoestesa proposta di deliberazione, recante oggetto: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - Approvazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2017 ;

IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'art. 1, comma 639, della L. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), istitutivo dell'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VISTE**, in particolare, le disposizioni dei commi 669-703 dell'art. 1 della L. 147/2013, che disciplinano la TASI;

**RICHIAMATO** il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), in particolare la sezione 4 che disciplina il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30/04/2014 (di seguito *Regolamento Comunale*), e successive modifiche ed integrazioni in corso di approvazione;

**VISTO** l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**VISTO** l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

**VISTO** l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

**RICHIAMATO** l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019;



**VISTA la normativa in materia di Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI). Ed in particolare:**

- l'art 1, comma 669, della Legge di Stabilità 2014, in base al quale *“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli”*;
- l'art 1, comma 675, della Legge di Stabilità 2014, in base al quale *“La base imponibile [TASI] è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”*.
- l'art. 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 che ha disciplinato le modalità di calcolo della base imponibile ai fini ICI ed è stato altresì richiamato dalla disciplina relativa all' Imposta Municipale Propria, art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- l'art 1, comma 677, della Legge di Stabilità 2014, che stabilisce che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU;

**VISTO** l'art.1, comma 678, della Legge di Stabilità 2014, che prevede per i fabbricati rurali ad uso strumentale una aliquota massima pari a quella di base, ovvero l'1 per mille;

**RICHIAMATO** l'art. 9-bis del D. L. 47/2014, che ha stabilito che *“A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". 2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.”*, norma da coordinarsi con il disposto dell'art. 1, comma 14, della L. 208/2015 in tema di esclusione dal tributo dell'abitazione principale di cui di seguito;

**RITENUTO NECESSARIO** riportare le novità TASI introdotte dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che, a partire dall'anno 2016:

- 1) **In materia di abitazione principale:** ha escluso dalla TASI l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale del possessore, nonché dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, purchè non appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, nei limiti previsti per l'IMU;
- 2) **In materia di comodati,** ha stabilito la riduzione del 50 per cento della base imponibile *“per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. La medesima norma ha abrogato la facoltà per gli Enti di assimilare ad abitazione principale gli immobili dati in comodati ai parenti in linea retta entro il primo grado;*
- 3) **In materia di immobili identificati in catasto alla categoria D:** ha disposto la modifica dei criteri per la determinazione della rendita catastale dei fabbricati iscritti nella categoria D, con efficacia ai fini IMU e TASI al 01/01/2016 delle nuove rendite rideterminate entro il 15/06/2016;
- 4) **In materia di immobili locati a canone concordato:** ha introdotto la riduzione del 25% del tributo dovuto per le abitazioni concesse in locazione con i contratti a canone concordato, ai sensi della L. 431/1998, art. 2, comma 3;
- 5) **In materia di immobili delle cooperative edilizie:** ha esteso l'esclusione dal pagamento della TASI anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- 6) **In materia di aliquote**, ha eliminato il limite massimo dell'aliquota del tributo, stabilito per gli anni 2014 e 2015, al 2,5 per mille, confermando però il limite di cui al comma 677 dell'art. 1 della L. 147/2013;
- 7) **In materia di fabbricati costruiti e destinati dall'impresa produttrice alla vendita**, ha stabilito che fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta all'1 per mille e che i Comuni possono modificare la suddetta aliquota in aumento, sino al 2,5 per mille, in aumento e fino all'azzeramento, in diminuzione;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, commi 676 e 677, della Legge di Stabilità 2014 e ss.mm.ii. detta la disciplina ed i limiti per le aliquote TASI prevedendo che:

- la misura di base dell'aliquota è pari all'1 per mille;
- il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento o aumentare la stessa in relazione alle diverse tipologie di immobile. A tal fine il comma 683 precisa che le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

**DATO ATTO** che, a norma dell'art. 1, comma 3, del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono, altresì, esenti i rifugi alpini custoditi, i punti di appoggio e i bivacchi. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 91-bis del D.L. 1/2012 convertito con modificazioni dalla L. 27/2012 e s.m.i. ;

**VISTO** l'art. 1, comma 702, della Legge di stabilità 2014, che lascia ferma l'applicazione, per la IUC, dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97;

**RILEVATO** che l'art. 13 commi 6, 7 9 e 10 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 dispone che i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare le aliquote di base previste per l'IMU dallo Stato entro specifici limiti e disporre l'assimilazione ad abitazione principale per le fattispecie ivi individuate;

**RICHIAMATA** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30/07/2015 di approvazione delle aliquote IMU e TASI per l'annualità 2015, prorogate per l'annualità 2016;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 26, della l. 208/2015, il quale stabilisce che *«Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, (per gli anni 2016 e 2017) e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.»>>*

**TENUTO CONTO**, come detto, ai sensi dell'art.1, comma 26, della L. 208/2015 non sono efficaci, anche per il 2016, eventuali incrementi delle aliquote e delle tariffe comunali, ad eccezione della TARI;

**RICHIAMATO** il comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 che stabilisce che: *le aliquote TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili*”;

**RITENUTO DI ADOTTARE** misure per incentivare la nascita di nuove attività commerciali sul territorio comunale, in un periodo di forte crisi, introducendo la seguente agevolazione: aliquota ridotta allo 0,50 per mille per le annualità 2017 e

2018 per gli immobili di categoria C1 e C3 che risultino sfitti alla data del 01/01/2017 e per i quali i proprietari stipulino nel periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2018 un contratto di affitto regolarmente registrato, per l'apertura di un'attività commerciale o artigianale. Il beneficio è fruibile per l'effettiva durata del contratto, nel corso dell'anno d'imposta, e decade in caso di recesso, chiusura o trasferimento dell'attività prima della scadenza contrattualmente prevista. L'agevolazione è soggetta a dichiarazione da parte del contribuente;

**CONSIDERATO** di poter stimare nella misura di euro 12.000,00, per annualità, la relativa perdita di gettito, supponendo che l'agevolazione di cui trattasi possa riguardare il 20% degli immobili C01 e C03, identificati con "altro uso" e, pertanto, sicuramente non locati (Dati ricavati dal Simulatore TASI messo a disposizione degli Enti Locali sul portale del federalismo fiscale);

**RITENUTO** che tale perdita sul gettito delle annualità 2017 e 2018 possa essere compensata in termini di gettito dall'allargamento della base imponibile scaturente dalla programmata attività di recupero IMU e TARSU 2012, che determinerà un incremento dei versamenti spontanei della TASI dovuta dai soggetti obbligati;

**CONSIDERATO**, in relazione alla necessità di garantire l'equilibrio di parte corrente del Bilancio di Previsione per l'anno 2017, di dover confermare le restanti aliquote e le detrazioni IMU e TASI approvate nel 2015, e tuttora vigenti ed, in particolare:

- per le abitazioni principali e loro pertinenze (limitatamente agli immobili identificati nelle classi A/1, A/8 e A/9) e loro assimilazioni al **2,5 per mille**, ferma restando le detrazioni riconosciute di seguito riportate:

Fattispecie	Aliquota	Rendita	Detrazione fissa	Detrazione figli conviventi
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed assimilate iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	2,5 per mille	Fino a 500 euro	150	50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (max euro 200)
		Da 500 fino a 700 euro	100	
		Da 701 fino a 1000 euro	50	
		Oltre 1000 euro	Nessuna detrazione fissa	

- per gli altri immobili diversi dall'abitazione principale e loro assimilazioni: **1,5 per mille**;
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa produttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati : **1 per mille**, precisando che la TASI non è dovuta per i terreni agricoli;;

**RICHIAMATI :**

1. l'art. 1, comma 682, della L. 147/2013 e l'art. 61 del Regolamento Comunale che ha individuato, ai sensi del citato comma, i servizi indivisibili e la tipologia dei relativi costi alla cui copertura è la TASI diretta;
2. l'art. 58, comma 2, del Regolamento IUC ai sensi del quale, l'occupante versa la TASI nella misura del **10 per cento** dell'ammontare complessivo del tributo dovuto per l'anno di riferimento. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
1. l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 secondo cui il Consiglio Comunale approva le aliquote TASI in conformità con i servizi e i costi di cui al punto precedente;

**VISTE** le schede allegate alla presente deliberazione, Allegato a), predisposte dall'Ufficio Bilancio del Comune, per costituire parte integrante e sostanziale, con cui, per ciascun servizio indivisibile, vengono individuati i relativi costi, alla cui copertura è destinato il gettito TASI 2017, e riportati in sintesi nella tabella che segue:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	MANUTENZIONE STRADE E ILLUMINAZIONE STRADALE	€ 1.064.001,53
3	PROTEZIONE CIVILE	€ 30.600,00
4	VERDE PUBBLICO-GIARDINI	€ 306.433,30
5	PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA	€ 718.671,73
6	TUTELA PATRIMONIO CULTURALE	€ 378.179,32
7	CANILE	€ 101.457,58
<b>TOTALE</b>		€ 2.662.343,46

**CONSIDERATO** che il gettito atteso TASI per l'anno 2017 è pari ad euro 980.000,00, per una percentuale di copertura dei costi del 36,81%;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 63 del *Regolamento Comunale*, è prevista una riduzione del tributo dovuto per le abitazioni possedute e tenute a disposizione da soggetti iscritti all'AIRE del Comune di Sulmona nella misura pari al 25% dell'importo complessivo;

**VISTI** gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

#### DELIBERA

Per le motivazioni in narrativa espresse, che si intendono integralmente richiamate:

- 1) di determinare l'aliquota del Tributo sui Servizi Indivisibili - **TASI** per l'anno **2017** e le **relative detrazioni** per gli immobili destinati ad abitazione principale, così come di seguito precisato in tabella:

Fattispecie	Aliquota	Rendita	Detrazione fissa	Detrazione figli conviventi
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed assimilate iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	2,5 per mille	Fino a 500 euro	150	50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (max euro 200)
		Da 500 fino a 700 euro	100	
		Da 701 fino a 1000 euro	50	
		Oltre 1000 euro	Nessuna detrazione fissa	

- 2) di determinare le **aliquote** della **TASI** per l'anno **2017** per gli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale nella misura dell'**1,5 per mille**, per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per fabbricati costruiti e

destinati dall'impresa produttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati nella misura dell' **1 per mille**, precisando che la TASI non è dovuta per i terreni agricoli;

- 3) di introdurre per le annualità 2017 e 2018 la seguente agevolazione: aliquota ridotta allo 0,50 per mille per le annualità 2017 e 2018 per gli immobili di categoria C1 e C3 che risultino sfitti alla data del 01/01/2017 e per i quali i proprietari stipulino nel periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2018 un contratto di affitto regolarmente registrato, per l'apertura di un'attività commerciale o artigianale. Il beneficio è fruibile per l'effettiva durata del contratto, nel corso dell'anno d'imposta, e decade in caso di recesso, chiusura o trasferimento dell'attività prima della scadenza contrattualmente prevista. L'agevolazione è soggetta a dichiarazione da parte del contribuente;
- 4) di dare atto che la TASI non è dovuta per:

Unità immobiliari, **diverse da quelle iscritte nelle categorie A/1, A/8 ed A/9**, adibite ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore, nelle quali il possessore o l'utilizzatore dimora e risiede anagraficamente con il proprio nucleo familiare, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).

Immobili assimilati all'abitazione principale [di cui all'art. 20 del Regolamento comunale] ovvero:

a) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani ultrasessantacinquenni o disabili con invalidità superiore al 75% che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Sono incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);

Unità immobiliari di cui all'art. 13 comma 2 ultimo periodo D.L. 201/2011 ovvero:

- a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- e) una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

- 1) Di dare atto, che ai sensi dell'art. 58 del Regolamento IUC, la quota TASI gravante sull'occupante è pari al **10%** dell'imposta dovuta;
- 2) Per le motivazioni in narrativa espresse, di approvare il prospetto contenente gli importi relativi ai costi riferiti ai servizi indivisibili che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) Di approvare per l'anno 2017 una percentuale di copertura dei costi relativa ai servizi di cui al punto precedente pari al 36,81%;

- 4) Che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2017;
- 5) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale ai fini e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 13bis e 15 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 e come chiarito con Circolare n. 4033/2014 del Ministero dell'economia e delle Finanze ;
- 6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. >>.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 , sulla su estesa proposta, che, allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto l' art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, rubricato "Attribuzioni dei Consigli";

Visto l' emendamento approvato alla unanimità dalla 1^ Commissione Consiliare in data 21.03.2017 di seguito riportato:

<< Nelle premesse dell' atto ove richiamato " l' art. 172, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 267/2000 " **sostituire con " l' art. 172, comma 1 lettera c del D. Lgs. n. 267/2000** >>;

Visto il parere favorevole a maggioranza espresso dalla 1 ° Commissione Consiliare e dalla 3^ Commissione Consiliare riunite in seduta congiunta in data 21.03.2017 ( verbale n. 2/2017 );

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori nella seduta del 21.03.2017 ( verbale n. 4/2017 );

Ascoltata la relazione del componente la Giunta Assessore La Civita;

Ascoltata la relazione del Consigliere Tirabassi indicato quale relatore ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari;

Preso atto che i Consiglieri Salvati e Pingue lasciano l' aula. Presenti n. 12.

Previe le seguenti dichiarazioni di voto sulla su riportata proposta di Giunta n. 56 del 15.03.2017:

- Balassone: Favorevole;
- Di Masci: Favorevole;
- Di Rienzo: Favorevole;
- Santilli: Favorevole;
- Tirabassi: Favorevole;

Posta dal Presidente in votazione, per alzata di mano, la su riportata delibera di Giunta Comunale di proposta al Consiglio Comunale n. 56 del 15.03.2017 avente ad oggetto: <<**TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - Approvazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2017.** >>;

Con il seguente risultato della votazione:

Consiglieri presenti: n. 12 ( Assenti n. 5: Bianchi, Perrotta, Ranalli, Salvati e Pingue );

Voti favorevoli: n. 12;

## **DELIBERA**

Per le motivazioni in narrativa espresse, che si intendono integralmente richiamate:

1. di determinare l'aliquota del Tributo sui Servizi Indivisibili - **TASI** per l'anno **2017** e le **relative**

**detrazioni** per gli immobili destinati ad abitazione principale, così come di seguito precisato in tabella:

Fattispecie	Aliquota	Rendita	Detrazione fissa	Detrazione figli conviventi
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed assimilate iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	2,5 per mille	Fino a 500 euro	150	50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (max euro 200)
		Da 500 fino a 700 euro	100	
		Da 701 fino a 1000 euro	50	
		Oltre 1000 euro	Nessuna detrazione fissa	

2. di determinare le **aliquote** della **TASI** per l'anno **2017** per gli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale nella misura dell' **1,5 per mille**, per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa produttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati nella misura dell' **1 per mille**, precisando che la TASI non è dovuta per i terreni agricoli;
3. di introdurre per le annualità 2017 e 2018 la seguente agevolazione: aliquota ridotta allo 0,50 per mille per le annualità 2017 e 2018 per gli immobili di categoria C1 e C3 che risultino sfitti alla data del 01/01/2017 e per i quali i proprietari stipulino nel periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2018 un contratto di affitto regolarmente registrato, per l'apertura di un'attività commerciale o artigianale. Il beneficio è fruibile per l'effettiva durata del contratto, nel corso dell'anno d'imposta, e decade in caso di recesso, chiusura o trasferimento dell'attività prima della scadenza contrattualmente prevista. L'agevolazione è soggetta a dichiarazione da parte del contribuente;
4. di dare atto che la TASI non è dovuta per:

Unità immobiliari, **diverse da quelle iscritte nelle categorie A/1, A/8 ed A/9**, adibite ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore, nelle quali il possessore o l'utilizzatore dimora e risiede anagraficamente con il proprio nucleo familiare, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).

Immobili assimilati all'abitazione principale [di cui all'art. 20 del Regolamento comunale] ovvero:

a) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani ultrasessantacinquenni o disabili con invalidità superiore al 75% che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Sono incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);

Unità immobiliari di cui all'art. 13 comma 2 ultimo periodo D.L. 201/2011 ovvero:

- f) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- g) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- h) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- i) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- j) una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

5. Di dare atto, che ai sensi dell'art. 58 del Regolamento IUC, la quota TASI gravante sull'occupante è pari al **10%** dell'imposta dovuta;
6. Per le motivazioni in narrativa espresse, di approvare il prospetto contenente gli importi relativi ai costi riferiti ai servizi indivisibili che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
7. Di approvare per l'anno 2017 una percentuale di copertura dei costi relativa ai servizi di cui al punto precedente pari al 36,81%;
8. Che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2017;
9. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale ai fini e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 13bis e 15 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 e come chiarito con Circolare n. 4033/2014 del Ministero dell'economia e delle Finanze.

Di seguito,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Posta dal Presidente in votazione, per alzata di mano, la immediata eseguibilità della presente deliberazione;

Con il seguente risultato della votazione:

Consiglieri presenti: n. 12 ( Assenti n. 5: Bianchi, Perrotta, Ranalli, Salvati e Pingue );

Voti favorevoli: n. 12;

## **DELIBERA**

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.**

**L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.**







# Città di Sulmona

Medaglia d'Argento al Valore Militare  
Provincia dell'Aquila

**Parere di Regolarità Tecnica**

**IL DIRIGENTE / P.O.**

**ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.**

**in ordine alla REGOLARITA' TECNICA**

**della proposta n. 637 del 29/03/2017**

**ESPRIME PARERE**

**FAVOREVOLE**

Sulmona, li 30/03/2017

**IL DIRIGENTE**  
**FILOMENA SORRENTINO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;  
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.  
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



# Città di Sulmona

Medaglia d'Argento al Valore Militare  
Provincia dell'Aquila

**Visto di Regolarità Contabile**  
**IL DIRIGENTE / P.O.**  
**SERVIZI ECONOMICI FINANZIARI**  
**ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.**  
**in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE**  
**della proposta n. 637 del 29/03/2017**

**ESPRIME PARERE**

**FAVOREVOLE**

Sulmona, lì 30/03/2017

**IL DIRIGENTE**  
**FILOMENA SORRENTINO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;  
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.  
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



# Città di Sulmona

Medaglia d'Argento al Valore Militare  
Provincia dell'Aquila

## Nota di Pubblicazione

Il 12/04/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio la deliberazione di Consiglio numero 37 del 30/03/2017 con oggetto:

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - Approvazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2017.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile della Pubblicazione

Antonio Mangiarelli